



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 2 in data 29.03.2017 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTINOVE** del mese di marzo alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	CHIODINI MARCO	Presente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente	CHIODINI WILLIE	Presente
TRIVELLA ROBERTO	Presente	POSLA SIMONA	Presente
MARCONI STEFANO	Presente	PUSTERLA CATERINA	Presente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
BOTTA ATTILIO	Presente		
TEMPORITI MARTINA	Presente		

Totale presenti: **11**

Totale assenti: **0**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

introduce il punto all'ordine del giorno e lo illustra, precisando che si relazionerà congiuntamente in relazione ai punti nn. 2, 3 e 4 all'ordine del giorno, trattandosi di argomenti connessi. Dichiaro che, operandosi per mantenere inalterati i servizi esistenti, l'Amministrazione conferma le aliquote in essere.

Il Capo Gruppo Cons. Chiodini afferma che si tratta di una pressione oggi elevatissima e quindi il voto sarà contrario.

Il Sindaco afferma che il Comune di Ozzero ha uno standard di servizi molto elevato e questo comporta costi: si devono perciò mantenere inalterate le aliquote e le tariffe, se si vuole continuare a mantenere quei servizi.

Il Capo Gruppo Cons. Chiodini dichiara che la legge vieta comunque aumenti di pressione fiscale.

Il Sindaco conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, 1 comma, lettera c) del D.lgs 267/2000 occorre determinare per l'esercizio 2017 le tariffe e le aliquote d'imposta;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 13, comma 6, D.L. 201/2011;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. 25 del 09/03/2017 avente ad oggetto "Esercizio Finanziario 2017 - determinazione tariffe ed aliquote tributi anno 2017", con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'esercizio 2017 le aliquote inerenti l'I.M.U. (Imposta Municipale Propria) vigenti nell'anno 2016;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che:


- il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilita da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione;
- deliberazioni tariffarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione di bilancio, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge di stabilità, la I.U.C. è composta da:

- l'**IMU** di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** riferita ai servizi indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;
- **TARI** riferita ai costi per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;



CONSIDERATO che l'art. 1 comma 703 della legge 27 dicembre 2013 n.147 dispone che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

VISTO l'art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 come modificato dalla art.1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito al comma 1, l'Imposta Municipale Propria;

DATO ATTO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

1. Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10);
 - a. È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano questo Ente), dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a. Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttabile;
 - c. Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
3. Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
4. Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
5. Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E , i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

DATO ATTO inoltre che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria, per effetto dell'art.1 comma 708 legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità anno 2014), per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011;



CONSIDERATO che:

il Decreto legge 30 Dicembre 2016 n. 244 “Decreto Milleproroghe” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30/12/2016 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2017 al 31 marzo 2017;

RITENUTO, pertanto di osservare quanto disposto:

- dalla legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che ha introdotto per l’anno 2016, al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015,
- dall’art. 1 comma 42 della legge 11 dicembre 2016 n.232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha modificato il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, estendendo anche per l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, ad esclusione della TARI,

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296;

RITENUTO, pertanto, necessario per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell’Ente, di determinare la aliquote inerente l’anno 2017, confermando quelli vigenti nell’anno 2016, come meglio sottodincato:

- **0,55 per cento per l’abitazione principale di cat A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat.catastali C/2 C/6, C7;**
- **1,00 per cento per le aree fabbricabili;**
- **0,96 per cento per gli immobili di categoria catastale D;**
- **0,83 per cento per tutti gli altri tipi di immobili,**
- **1,06 per cento per i terreni agricoli.**

VISTO l’allegato parere ai sensi dell’art. 49 comma I del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

CON voti 8 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
- 2) di confermare per l’esercizio finanziario 2017 le aliquote inerenti l’I.M.U. Imposta Municipale Propria, vigenti nell’anno 2016, nelle seguenti misure:
 - **0,55 per cento per l’abitazione principale di cat A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat.catastali C/2, C/6, C7;**
 - **1,00 per cento per le aree fabbricabili;**
 - **0,96 per cento per gli immobili di categoria catastale D;**
 - **0,83 per cento per tutti gli altri tipi di immobili;**
 - **1,06 per cento per i terreni agricoli.**



- 3) di confermare in euro 200,00 la detrazione spettante alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale nonche' per le relative pertinenze, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 4) di dare atto che se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione, di cui al punto 2) spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) di dare atto che le aliquote e le detrazioni disposte con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2017;
- 6) Di dare atto, inoltre, (come già recepito con propria deliberazione di C.C.n.12 del 29/04/2016) che le norme regolamentari contenute nel vigente regolamento IUC- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) approvato con deliberazione di C.C n.19 del 29/07/2015, in contrasto con le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la materia (IMU) apportate dalla Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (legge finanziaria 2016), si intendono abrogate con effetti dal 01/01/2016 e, con la medesima decorrenza, le stesse modificazioni ed integrazioni definite dalla Legge 208/2015 recepite integralmente;
- 1) di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari l'inserimento del presente atto, in via telematica, così come previsto dalla normativa vigente soprarichiamata, sul portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e Finanze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti 8 favorevoli e 3 contrari (Cons. Chiodini, Posla e Pusterla) espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017

PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


BARONI LUIGI GIUSEPPE


Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI


BARONI LUIGI GIUSEPPE


SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:


favorevole

contrario


IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PERE PAOLO


Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
VILLANI GUGLIELMO**



**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PEPE PAOLO**



Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, _____ **8 MAG. 2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PEPE PAOLO**



Il sottoscritto certifica che la suesata deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
